

n.3542/12 r.g. n.r.
n.6135/12 r.g. GIP

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ad esito dell'udienza in Camera di Consiglio sull'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata da Calmetta Paolo Franco, nel procedimento sopra indicato nei confronti di Lissia Mauro, Catella Paolo e Deliperi Stefano;

sentite le parti, che hanno concluso come da allegato verbale d'udienza;

esaminati gli atti;

osserva:

la persona offesa Calmetta Paolo Franco esprimeva in querela che sul quotidiano La Nuova Sardegna erano stati pubblicati degli articoli che davano conto di "...un'inchiesta per truffa attualmente in corso dinanzi la Procura della Repubblica di Cagliari e volta, sostanzialmente, a far luce su una (non meglio precisata) 'galassia di società' allo stesso riconducibili.

Si trattava di un articolo a firma Mauro Lissia, intitolato "Tuerredda: ora la Procura indaga su ipotesi di truffa", dall'occhiello "Accertamenti richiesti da Sitas sulle società di un avvocato d'affari milanese mentre il giudice civile trasmette gli atti della causa al Pubblico Ministero".

Sosteneva il Calmetta che la notizia del suo coinvolgimento, diretto e/o indiretta; in un'indagine per truffa dinanzi la Procura di Cagliari fosse destituita di ogni fondamento, e idonea ad integrare il reato di diffamazione.

Il Pubblico Ministero chiedeva l'archiviazione, ritenendo che, non si evidenziassero nell'articolo espressioni propriamente lesive dell'onore e del decoro del denunciante.

Alla richiesta reagiva la persona offesa, per i motivi indicati nell'atto d'opposizione, ed illustrati in udienza, da intendersi qui integralmente richiamati.

Preliminarmente deve dichiararsi l'inammissibilità dell'atto d'opposizione, perché nell'indicare l'oggetto dell'investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova fa riferimento ad indagini superflue e irrilevanti, che nulla di nuovo apporterebbero a quanto già in atti.

Tuttavia, esaminato l'atto d'opposizione come memoria di parte, ritiene il Giudice, condividendo le ragioni espresse dal Pubblico Ministero, che il delitto per cui si procede sia insussistente.

Gli articoli di cui si discute non hanno riportato, come emerge dall'esame degli atti, alcuna falsità. Anzi, dall'esame degli atti, parrebbe che il contenuto dell'articolo del quotidiano risponda a verità.

Oltre al criterio della veridicità dei fatti riferiti, non risultano travalicati nel caso di specie nemmeno i criteri della pubblica rilevanza della notizia, dell'obiettività e contenenza dell'informazione. Dal contenuto del pezzo si capisce chiaramente che l'articolaista ha precisato che il Calmetta non risulta indagato, e che l'indagine è contro ignoti, per cui anche sotto tale profilo l'articolo non contiene affermazioni contrarie al vero.

Per tali motivi ritiene il Giudice di dovere condividere le argomentazioni del Pubblico Ministero e decretare l'archiviazione degli atti.

P. Q. M.

Visti gli artt.408 e ss. c.p.p.

DECRETA

L'archiviazione degli atti e ne ordina la restituzione all'ufficio del P.M. per la conservazione, autorizzando ogni interessato a prenderne visione e ad estrarne copia.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Sassari 8 maggio 2013.

Il Giudice per le indagini preliminari
Dott.ssa Maria Teresa Lupinu

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Sassari, 8 MAG 2013
Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Maria Elisabetta Bonu

